

COMITATO PALIO BORGO SANTA MARIA NUOVA

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 21.15 presso la sede legale sita ad Asti in Via Arò numero 52, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del COMITATO PALIO BORGO SANTA MARIA NUOVA in presenza al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione – rettifiche proposte
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea ai termini di Statuto il signor Marco Gonella, Rettore del Comitato Palio Borgo Santa Maria Nuova, il quale chiama a fungere da segretario la signora Giulia Gai, che si dichiara capace di svolgere il ruolo ed accetta.

In esito alla verifica di legittimità il Rettore constata, verifica e fa constatare che:

sono presenti personalmente i signori soci: Gonella Marco, Vacca Cristina, Alberto Gai, Gonella Alessandro, Gai Giulia, Casotto Francesco, Zappa Leonardo, Viviana Musso, Viscardi Benedetta, Chieri Franco, Mutton Valeria, Fassi Fabrizio, Asinari Andrea, Bisio Marcella, Bramafarina Pieranna, Venturini Chiara, Concone Barbara, Bonino Benedetta e Barberis Franco

sono presenti per delega i signori soci: Serra Fabiola, Zappa Alberto, Pucciariello Roberta, Ruscalla Daniela, Ruscalla Maurizio, Ercole Bruno e Termini Mara

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno riguardo al quale si dichiarano tutti i convenuti sufficientemente informati: la riunione odierna è quindi costituita nella misura prevista dal vigente statuto ed atta a discutere e a deliberare.

Il Presidente dunque dichiara aperta la seduta passando ad illustrare il primo punto posto all'ordine.

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione – rettifiche proposte

Il Presidente dell'Assemblea comunica che il Consiglio direttivo – alla luce di quanto emerso durante una riunione dell'Assemblea ordinaria dei soci - ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto dell'Associazione, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs 117/2017.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente.

Al termine della lettura il Presidente chiama l'Assemblea alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime espresso per alzata di mano delibera di approvare le rettifiche al nuovo Statuto del Comitato Palio Borgo Santa Maria Nuova, che viene allegato al presente atto.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che ne accetta fin da ora per rato e valido l'operato.

Lo statuto modificato dovrà essere redatto in due copie originali e firmato dal legale rappresentante.

Il Presidente prede atto di quanto deliberato dall'Assemblea e passa alla trattazione del secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, ovvero

2. Varie ed eventuali

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

Il Segretario



Il Rettore



Reg.to in Asti il 28/12/2022
N° 2205/33
ESATTI € F. 115 12 115 117
(Euro 115 12 115 117)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
G. 115 12 115 117

nel Direttore Provinciale "Antonio Romanella"

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore,
D.Lgs. 117/2017

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017,
ravvisata la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni per gli Enti del
Terzo Settore, in special modo per le Associazioni di Promozione Sociale ai
sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X
del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, l'Assemblea del COMITATO PALIO
BORGO SANTA MARIA NUOVA approva il seguente

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Storia

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede
ad Asti (prov. AT) in via Arò numero 52, quale Ente del terzo settore,
un'Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata
"COMITATO PALIO BORGO SANTA MARIA NUOVA - APS" in conformità al dettato dell'art.
35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella
denominazione anche l'acronimo ETS e sarà spendibile nei rapporti con i terzi,
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo
l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà
avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica
statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il
trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con
delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "COMITATO PALIO BORGO SANTA MARIA NUOVA - APS", più

avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promozione della cultura.

Il Borgo (o Rione) di Santa Maria Nuova si formò e consolidò attorno all'omonima chiesa, la cui costruzione originaria risale al secolo XI. Fu detta di Santa Maria Nuova per distinguerla da quella di Santa Maria Maggiore, o del Duomo. Il borgo fu tale allorché , sotto la dominazione viscontea, vennero costruite le nuove mura cittadine (1342), che li inglobarono. Sino ad allora veniva infatti considerato semplicemente un sobborgo.

Le prime corse del Palio vennero disputate sotto l'egida della Confraternita della Santissima Annunziata, che aveva la sua sede nel Borgo e la prima vittoria documentata risale al 5 maggio 1669. Il primo Palio, nel nome di Santa Maria Nuova, venne vinto nel 1834 (secondo altri documenti nel 1819 o 1820): Giuseppe Maria Ranco sotto gli auspici della Beata Vergine delle candele in Santa Maria Nuova .

Statuto, efficacia ed interpretazione

Art. 3.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. 2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3.3. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Finalità e attività

Art. 4.1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in via prevalente dell'attività volontaria e gratuita dei propri soci, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Ed in particolare persegue la promozione del bagaglio culturale cittadino e locale, con particolare attenzione alle manifestazioni ed attività destinate a far conoscere ed accrescere la conoscenza della rievocazione storica medievale locale denominata "Palio di Asti", a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali la corsa, l'arte della bandiera e del tamburo, e di qualsivoglia strumento musicale storicamente attinente, il corteo storico e il mercatino medievale;

inoltre persegue la volontà di sostenere e diffondere l'immagine del Palio di Asti, con ogni mezzo umano e tecnico ritenuto idoneo, tramite la pratica, la promozione e la didattica intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola italiana e stati esteri, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee

Inoltre l'Associazione ha lo scopo di mantenere vivo tra i borghigiani lo spirito di attaccamento ai colori - intesi come spirito associativo e di unità - del COMITATO PALIO BORGO SANTA MARIA NUOVA, impegnati ogni anno nella disputa della corsa del Palio.

Art. 4.2. L'Associazione realizza i propri scopi organizzando eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.

Art. 4.3. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici; affiancamento

ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati sia propri che in possesso a qualunque titolo legalmente lecito, a seconda delle necessità e disponibilità. L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi potrà inoltre: fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi; stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici; impegnarsi a mantenere rapporti di lealtà e cordialità con altri enti costituiti con gli stessi scopi e ad obbedire alle disposizioni impartite dal Consiglio del Palio. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4.4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.

117/2017.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche e i cittadini residenti o titolari di attività lavorativa presenti sul territorio dell'Associazione, che ne facciano richiesta, che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione, salva la facoltà di diniego dell'ammissione per gravi, specifiche e motivate ragioni.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro - secondo le modalità previste per le persone fisiche - , a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro aderenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci



maggioresnni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci, che rappresenta il minore nei rapporti sociali all'interno dell'associazione e gode del diritto di elettorato attivo.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il principio di non temporaneità verrà meno solo in caso di recesso dell'associato o di esclusione da parte dell'associazione.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata su domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci vantano pari diritti e doveri, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e prendere atto dell'ordine del giorno, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Rettore e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno il diritto di denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'adesione all'Associazione comporta per i soci (o consiglieri) l'impegno di contribuire (ciascuno secondo le sue possibilità economiche) al sostegno delle spese per la partecipazione del Borgo alla Corsa del Palio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ingaggio del fantino, acquisto o noleggio del cavallo, realizzazione di costumi e bandiere, eventuale stampa di manifesti o avvisi, manutenzione della Sede e cancelleria.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto

e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Volontari

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 12. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Rettore
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Associazione deve provvedere entro il 15 novembre di ogni anno solare o comunque entro i termini fissati dal Regolamento del Palio di Asti alla comunicazione al Servizio Manifestazioni del Comune di Asti di 5 nominativi componenti il Consiglio Direttivo, con l'identificazione di un Rettore, da un

Tesoriere - Economo e di tre Consiglieri, uno dei quali svolgerà mansioni di Segretario.

L'Assemblea

Art. 14. Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Rettore - o dal ViceRettore in sua assenza o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa - che la convoca:

- almeno tre volte all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. L'Assemblea è convocata almeno 07 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, ovvero tramite affissione della convocazione presso la sede legale, ovvero a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa



di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede con la nomina del Consiglio Direttivo e del Consigliere surrogato;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 9 del presente statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su tutti gli eventuali argomenti di carattere straordinario ed ordinario afferenti la manifestazione Palio di Asti nella sua interezza;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

In qualsiasi caso, i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Rettore e dal Segretario stesso.

Art. 19. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la

presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è composto da 5 componenti, - ovvero Rettore, Vice Rettore - con un massimo di due vice rettori -, Segretario, Tesoriere e Consigliere - qualora non nominati due vice rettori - Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Ciascuno dei partecipanti al Consiglio Direttivo deve vantare almeno due anni consecutivi di tesseramento

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Rettore ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

I suoi membri hanno il divieto di assumere analoghi incarichi in altre associazioni simili alla presente legate alla sfera del Palio di Asti.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Rettore;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 23. In caso di decadenza di uno dei componenti del direttivo si procede con la surroga attingendo alla lista dei non eletti o, in sua mancanza/essaurimento, con elezioni suppletive da parte dell'assemblea.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Rettore deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Rettore

Art. 24. Il Rettore per poter essere eletto deve vantare almeno tre anni consecutivi di tesseramento, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ed ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Rettore avrà un mandato biennale non ripetibile per più di due volte

consecutive e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Rettore convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Rettore e dell'organo di amministrazione.

Il Rettore convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Rettore può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Rettore vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Rettore.

Per dirimere eventuali controversie che dovessero nascere nell'ambito dell'Associazione, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri, composto al massimo da 5 consiglieri.

Il Rettore ha il divieto di assumere analoghi incarichi in altre associazioni simili alla presente legate alla sfera del Palio di Asti

Il Vice Rettore

Art.25. Il Vice Rettore sostituisce il Rettore in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o a seguito di sue dimissioni. In seguito a dimissioni del Rettore il Vice Rettore indirà senza indugio nuove elezioni. Il Vice Rettore coadiuva e collabora con il Rettore.

Il Tesoriere

Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Rettore del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle



disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 29. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire

il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

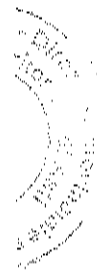
Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- 
- rimborsi da convenzioni;
 - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
 - ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili, presenti e futuri, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo costumi, bandiere e stendardi, pali e gonfaloni, attrezzature per il corteo, addobbi, documentazione, arredamento della sede. I costumi utilizzati nella sfilata storica che precede la corsa del Palio sono confezionati con rigorosa fedeltà al periodo del Medioevo a cui si fa risalire l'origine della corsa stessa. In essi si ravvedono i colori rosa e azzurro.
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, presenti e futuri;
- donazioni, lasciti o successioni, presenti e futuri;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, presenti e futuri.



I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'Associazione se ricorrono i requisiti previsti ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente,

entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

Colori e stemma

Art. 35. L'Associazione si riconosce nei colori rosa e azzurro. La loro origine va fatta probabilmente risalire alle raffigurazioni iconografiche della Vergine nelle quali i due colori rosa e azzurro ricorrono con frequenza. Il primo Palio corso dal Borgo con gli attuali colori fu quello del 1929. Da quel momento essi non sono più stati modificati. In passato i colori furono bianco-rosso; bianco-nero; bianco-rosa ed infine giallo-blu. L'Associazione adotta quale simbolo il Grifone, animale mitologico ricavato dallo stemma della famiglia Alione, che visse a lungo nel Borgo. Tradizione vuole che il Borgo Santa Maria Nuova sia contraddistinto anche dall'emblema dei Canonici Lateranensi, riportato sulla facciata della Chiesa parrocchiale, già abbazia di quell'ordine nel secolo XVI.

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Art. 36. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.



Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Rettore dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38.1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le



modalità e le maggioranze previste dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Convenzioni

Art. 40. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Rettore dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Rettore, presso la sede dell'Associazione.

Personale retribuito

Art. 41. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Art. 42. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono

assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Responsabilità dell'Associazione

Art. 43. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, qualora costituito. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Assicurazione dell'Associazione

Art. 44. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Norma transitoria

Art. 45.1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

Art. 45.2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Norma finale

Art. 46. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni ed al regolamento del Palio di Asti.

Il presente statuto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.



Reg.to in Asti II
N°
ESATTI €
(Euro)

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
GABRIELE

Palio di Asti - Piazza Roma